

Deontologia ed esercizio dell'attività professionale in periodo di sospensione

Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, contravvenendo ai principi generali di cui all'art. 9 C.D.F. e violando la disposizione specifica contenuta nell'art. 36, comma 1, C.D.F., l'avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

[massima ufficiale]

Nel periodo di sospensione dalla professione, l'avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020 (pubbl. 10.3.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco GRECO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Stefano BERTOLLINI	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in proprio dall'avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]) del Foro di Rimini, nato in [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], difeso (per successivo atto di nomina del 11.7.2020 inviato a mezzo PEC del 13.7.2020) dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Rimini (PEC: [OMISSIS]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in [OMISSIS], avverso la decisione n. 67/2017 emessa il 11.12.2017, depositata il 18.12.2017 (nel procedimento disciplinare rubricato al n. 509/2016), notificata a mezzo PEC il 16.1.2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto lo stesso responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi 6 (sei).

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Alessandro Patelli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione in epigrafe, emessa sul seguente capo di incolpazione: *"per avere assunto incarichi professionali durante il periodo di sospensione a tempo indeterminato di cui all'art. 29, co. 6, della Legge n. 247/2012, deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini in data 28/07/2014, così violando gli artt. 9, 4, co. 2 e 36 del Nuovo Codice Deontologico 31/01/2014. In Riccione, dall'agosto 2014 al novembre 2015"*.

La vicenda disciplinare trae origine da una richiesta di informazioni presentata da [TIZIA] e [CAIA] al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini (di seguito, più brevemente, COA di Rimini), per sapere se l'avv. [RICORRENTE], al quale si erano rivolte dall'agosto dell'anno 2014, era o meno iscritto all'Albo professionale e/o se esisteva a suo carico qualche provvedimento ostativo all'esercizio della professione.

Su tale richiesta, in data 19.5.2015 il COA di Rimini provvedeva all'audizione delle richiedenti, le quali riferivano, fornendo documentazione, di aver conferito diversi incarichi professionali all'avv. [RICORRENTE] (appello civile avanti alla Corte d'appello di Bologna con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.; opposizione all'esecuzione; costituzione in giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione; licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida; atto di denuncia-querela) e di essersi insospettite per alcuni comportamenti anomali del professionista (in particolare, la consegna alle clienti di copie di atti privi di sottoscrizione o di attestazione di deposito nonché la mancata presenza alle udienze).

In esecuzione alla delibera del 25.5.2015, conseguentemente assunta, il COA di Rimini forniva alle istanti le informazioni richieste, comunicando che l'avv. [RICORRENTE] era stato sospeso a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 29, comma 6, l. n. 247/2012 e 6, comma 1, Reg. CNF n. 3/2013, con delibera del 28.7.2014 non revocata, e che pertanto il legale era da allora inibito a svolgere attività professionale.

Inoltre, il COA di Rimini, con lettera del 17.6.2015, trasmetteva gli atti alla locale Procura della Repubblica di Rimini (che li protocollava il 18.6.2015) e, con lettera del 2.7.2015, inoltrava il contesto al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'appello di Bologna (di seguito, più brevemente, CDD di Bologna), per quanto di rispettiva competenza.

L'avv. [RICORRENTE], invitato con nota del 2.7.2015 a rassegnare le sue deduzioni al CDD di Bologna, con PEC del 17.7.2015 contestava quanto dedotto dalle istanti,

precisando che le stesse si erano rivolte a lui *“per un consulto in via amichevole, in ragione della lontana amicizia con il figlio [OMISSIS], per alcune questioni nelle quali erano in precedenza seguite da altro Collega”* e di avere *“sempre rappresentato la reale situazione facendo presente ogni aspetto della vicenda”*.

Il procedimento disciplinare veniva rubricato al n. 509/2016 e il Presidente del CDD di Bologna, con provvedimento del 24.10.2016, costituiva la competente sezione (che assumeva il n. 509/2016) e ne designava il Presidente e il Consigliere istruttore.

Con PEC del 26.10.2016, il Consigliere istruttore notiziava l'avv. [RICORRENTE] dell'avvio della fase istruttoria preliminare, avvertendolo dei suoi diritti e delle sue facoltà, e lo invitava a rassegnare le sue deduzioni.

Con PEC del 25.11.2016, l'avv. [RICORRENTE] contestava genericamente ogni addebito, riservandosi ogni eventuale deduzione e produzione; comunicava altresì che era pendente a suo carico avanti al Tribunale di Rimini un procedimento penale per il delitto previsto e punito dall'art. 348 c.p., avente ad oggetto le medesime condotte di cui al procedimento disciplinare, rubricato al n. [OMISSIS]/2015 RGNR (con udienza fissata per il 20.1.2017), e trasmetteva la copia di una scrittura privata con la quale egli aveva definito transattivamente con le interessate ogni ragione di controversia.

In data 22.5.2017 la designata sezione disciplinare del CDD di Bologna, su richiesta motivata del 16.5.2017 del Consigliere istruttore resa a conclusione della fase istruttoria preliminare, deliberava a mente dell'art. 16 Reg. CNF n. 2/2014 l'approvazione del capo di incolpazione, del che veniva data comunicazione ex art. 17 Reg. CNF n. 2/2014 all'incolpato, al COA di Rimini e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con PEC del 12.6.2017.

Con PEC del 30.6.2017, l'avv. [RICORRENTE] ribadiva quanto già comunicato il 25.11.2016.

Decorso il termine di cui all'art. 17, comma 2 n. 2, Reg. CNF n. 2/2014 e conclusa la fase istruttoria, nella riunione del 22.10.2017, su conforme richiesta del Consigliere istruttore, veniva disposta la citazione a giudizio dell'incolpato ai sensi dell'art. 18, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014.

Con decreto del 23.10.2017, il Presidente del CDD di Bologna fissava per il dibattimento, a mente dell'art. 20 Reg. CNF n. 2/2014, la data del 11.12.2017, ore 11.00.

Con atto di citazione a giudizio ex art. 21 Reg. CNF n. 2/2014 del 23.10.2017, l'avv. [RICORRENTE] veniva citato a comparire all'indicata udienza dibattimentale, per rispondere del capo di incolpazione di cui in premessa.

L'atto di citazione a giudizio, contenente l'indicazione come testimoni delle istanti [TIZIA] e [CAIA] (intimate a comparire con separati atti recapitati per via postale il 6/22.11.2017), veniva notificato all'incolpato e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con PEC del 25.10.2017.

Nella seduta del 11.12.2017, alla presenza dell'incolpato, il Collegio giudicante procedeva all'audizione di questi e all'escussione del teste [TIZIA], rinunciava all'altro teste [CAIA] (pure presente) e dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Nelle sue dichiarazioni, l'incolpato sostanzialmente ammetteva di aver intrattenuto un rapporto professionale con le signore [TIZIA] e [CAIA] nel periodo in cui egli era sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (a causa del mancato pagamento del contributo annuale per la permanenza nell'Albo fissato dal COA di Rimini), di aver redatto gli atti prodotti dalle stesse e di non averli depositati, di aver ricevuto n. 3 acconti poi restituiti nell'ambito della transazione di cui sopra.

La teste [TIZIA] confermava il contenuto del verbale di audizione del 19.5.2015 avanti al COA di Rimini, aggiungendo che l'atto di appello non era stato mai depositato e che ugualmente era avvenuto per gli altri atti predisposti dall'avv. [RICORRENTE], il quale inoltre non si era presentato ad un'udienza in sede esecutiva.

La teste confermava altresì la transazione conclusa con l'avv. [RICORRENTE] e la sua esecuzione, ritenendola pienamente soddisfattiva delle pretese risarcitorie.

Nella medesima seduta il procedimento disciplinare veniva discusso; in particolare, l'incolpato si riportava alle dichiarazioni già rese e concludeva chiedendo l'applicazione di una sanzione minima, in ogni caso non interdittiva.

Il Collegio si ritirava per deliberare e, all'esito, dava lettura del dispositivo della decisione, con la quale dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e applicava *"la sanzione disciplinare della sospensione nella misura minima, pari a mesi 6, in considerazione dell'avvenuta transazione"*, fissando termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ex art. 26, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014.

La decisione completa di motivazione veniva depositata il 18.12.2017 e notificata a mezzo PEC il 16.1.2018 all'incolpato nonché al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e al COA di Rimini.

Il CDD di Bologna, quanto al processo penale (rubricato al n. [OMISSIS]/2015 RGNR avanti al Tribunale di Rimini) a carico dell'avv. [RICORRENTE] per il delitto previsto e punito dall'art. 348 c.p., osservava succintamente come tale pendenza non precludesse all'organo di disciplina di procedere e di decidere l'aspetto deontologico della vicenda, *"considerato che i due procedimenti (penale e disciplinare) sono autonomi e che non c'è necessità di acquisire ulteriore documentazione o informazioni"*.

Nel merito, il CDD di Bologna riteneva provati e non contestati i fatti addebitati all'avv. [RICORRENTE] e, pertanto, ne affermava la responsabilità disciplinare per violazione degli artt. 9 e 36 del C.D.F., osservando che le difficoltà finanziarie riferite dall'incolpato e l'intervenuta transazione non potevano avere effetto scriminante, ma semmai rilevare ai fini della commisurazione della sanzione disciplinare.

Pertanto, infliggeva all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, nella misura minima, pari a mesi 6 (sei) proprio (testualmente) "*in considerazione dell'avvenuta transazione*".

Con ricorso datato 14.2.2018, inviato al CDD di Bologna a mezzo PEC del 14.2.2018 e protocollato il 15.2.2018 (prot. n. 364/2018), l'avv. [RICORRENTE] impugnava in proprio, tempestivamente e ritualmente, la citata decisione.

L'impugnazione veniva notificata a cura del CDD di Bologna, ai sensi dell'art. 33, comma 4, Reg. CNF n. 2/2014, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e al COA di Rimini, con PEC del 2.3.2018.

In via preliminare, il ricorrente si doleva del fatto che il CDD di Bologna avesse ommesso di sospendere il procedimento disciplinare, nonostante il processo penale per il delitto previsto e punito dall'art. 348 c.p. pendente a suo carico davanti al Tribunale di Rimini (n. [OMISSIS]/2015 RGNR), avente ad oggetto i medesimi fatti, e produceva in copia il relativo decreto di citazione a giudizio datato 29.3.2016 per l'udienza dibattimentale del 6.10.2016.

Nel merito, il ricorrente censurava la motivazione della decisione impugnata ("*del tutto carente*" e che "*non tiene conto dei dati di fatto proposti in sede difensiva*"), risultando a suo dire comprovato che la prestazione professionale dallo stesso resa in periodo di sospensione amministrativa aveva natura stragiudiziale ed era "estemporanea" ed isolata.

Il ricorrente concludeva come segue:

"Voglia l'Ecc.mo Consiglio Nazionale Forense,

- *In via preliminare, stante l'identità di oggetto fra il presente procedimento disciplinare ed il procedimento penale tuttora in corso, sospendere il presente procedimento disciplinare sino alla definizione del predetto procedimento penale;*
- *Nel merito, in via principale accertata l'insussistenza di qualsivoglia violazione disciplinare in capo all'incolpato, riformare integralmente la decisione impugnata e per l'effetto dichiarare lo stesso prosciolto da ogni accusa. In subordine, esclusa la violazione di cui all'art. 36/1 N.C.D. applicare una sanzione che non implichi sospensione dell'attività forense".*

Per il dibattimento veniva fissata l'udienza del 15.7.2020, in relazione alla quale venivano effettuati gli avvisi di legge.

Con atto del 11.7.2020, inviato a mezzo PEC del 13.7.2020, l'avv. [RICORRENTE] nominava quale proprio difensore l'avv. [OMISSIS] del Foro di Rimini, presso il quale eleggeva domicilio.

All'udienza del 15.7.2020, il difensore dell'incolpato produceva copia del ricorso per cassazione ex artt. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), 613 e 623 c.p.p. datato 1.2.2020 e depositato il 3.2.2020 nell'interesse dell'avv. [RICORRENTE] avverso la sentenza n.

7109/2019 della Corte d'appello di Bologna – sez. III penale del 21.11.2019, depositata il 4.12.2019, nel processo penale n. 4124/2019 R.G. App. Bologna, *“che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 19 gennaio 2018 nel procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/15 Rimini”*.

Il procedimento disciplinare veniva quindi discusso e posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Si deve innanzitutto affrontare la censura relativa alla denegata sospensione del procedimento disciplinare per asserita pregiudizialità penale, stante la pendenza, già in allora, del processo penale n. [OMISSIS]/2015 RGNR Tribunale di Rimini a carico dell'avv. [RICORRENTE] per il delitto previsto e punito dall'art. 348 c.p. (come da decreto di citazione a giudizio del 29.3.2016 agli atti).

A sostegno di questo motivo, il ricorrente cita un precedente giurisprudenziale della S.C. (ordinanza 1.2.2015 n. 2615), incentrato essenzialmente sulle modifiche dell'art. 653 c.p. apportate dalla l. 27.2.2001 n. 97, che ritiene necessaria la sospensione, per pregiudizialità penale, del procedimento disciplinare qualora ricorra una effettiva identità delle condotte contestate in entrambe le sedi.

Sul punto è innanzitutto da precisare che detta pronuncia, concernente un procedimento disciplinare celebrato ai sensi della disciplina previgente, si uniforma all'orientamento giurisprudenziale maturato anteriormente all'entrata in vigore della l. 31.12.2012 n. 247.

Secondo il regime previgente, infatti, qualora l'addebito disciplinare avesse avuto ad oggetto gli stessi fatti contestati in un processo penale ancora pendente, l'organo di disciplina avrebbe dovuto necessariamente sospendere ex art. 295 c.p.c. il procedimento disciplinare sino al giudicato penale, onde evitare un contrasto di statuizioni.

Ma la disciplina è completamente mutata con la riforma dell'ordinamento professionale forense di cui alla l. n. 247/2012, il cui art. 54 detta una disciplina del tutto nuova che privilegia decisamente l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale: il comma 1 del citato art. 54 stabilisce che *«Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti»* e il comma 2 prevede che *«Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine per la prescrizione»*, con ciò introducendo una facoltà (non un obbligo) di sospensione.

Costituisce *jus receptum* di questo giudice il principio per cui, nel regime vigente, *“la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare «può» essere sospeso solo se ciò sia ritenuto «indispensabile», poiché esso si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale*

avente per oggetto i medesimi fatti" (CNF 31 ottobre 2019 n. 135; nello stesso senso, CNF 29 luglio 2019 n. 29 e CNF 12 giugno 2019 n. 41).

Ribadito che il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] è stato celebrato ai sensi del Regolamento CNF n. 2/2014 e nella vigenza delle nuove disposizioni, il CDD di Bologna ha correttamente interpretato ed applicato l'art. 54, comma 1, l. n. 247/2012 ed ha opportunamente ritenuto di non avvalersi della facoltà discrezionale di cui al comma 2, esaustivamente - sia pur succintamente - motivando sul punto [*"considerato che i due procedimenti (penale e disciplinare) sono autonomi e che non c'è necessità di acquisire ulteriore documentazione o informazioni"*].

La censura in esame è quindi sotto ogni profilo infondata e va rigettata.

Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente procedimento, riproposta nei medesimi termini dal ricorrente nella conclusione rassegnata in via preliminare e nel corso del dibattimento.

2) Nel merito, le risultanze documentali ed istruttorie sono concordanti nel senso di escludere che l'avv. [RICORRENTE] abbia reso, in periodo di sospensione amministrativa, solamente una prestazione professionale, di natura stragiudiziale, "estemporanea" ed isolata.

Infatti, i documenti versati in atti (prodotti dalle richiedenti in occasione della loro audizione avanti al COA di Rimini in data 19.5.2015) riguardano (ed attestano) un appello civile avanti alla Corte d'appello di Bologna con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., un'opposizione all'esecuzione, una costituzione in giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione, una licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, un atto di denuncia-querela.

L'incolpato ha altresì ammesso espressamente di aver intrattenuto un rapporto professionale con le signore [TIZIA] e [CAIA] nel periodo di sospensione amministrativa, di aver redatto i suindicati atti e di non averli depositati (*"Il mancato pagamento del contributo all'Ordine è dipeso da una grave situazione finanziaria. Erano tre o quattro anni che non pagavo il contributo all'Ordine. È vero, quando le signore si sono rivolte a me, ero sospeso. Il procedimento penale che è in corso riguarda l'esercizio abusivo della professione. Sono giunto alla transazione per evitare conseguenze sul piano civile, dopo aver riscosso un credito. Riconosco come di mia paternità l'atto di appello avanti alla Corte di Bologna portante la data 7.10.2014, ma credo di non avervi dato seguito, nel senso che non ricordo di averlo notificato. Riconosco come di mia paternità il ricorso in opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Rimini, che mi viene mostrato, e sono certo di non averlo depositato. Riconosco come di mia paternità la comparsa di costituzione e risposta avanti al Tribunale di Rimini, che mi viene mostrato, e sono certo di non averlo depositato. Avevo regolarmente ricevuto un fondo spese per i tre procedimenti, fondo spese che ho poi restituito nell'ambito della transazione"*).

La teste [TIZIA] ha confermato il contenuto del verbale di audizione del 19.5.2015 avanti al COA di Rimini, aggiungendo che l'atto di appello non era stato depositato e che ugualmente era avvenuto per gli altri atti predisposti in relazione ai mandati conferiti all'avv. [RICORRENTE], il quale inoltre non si era presentato ad un'udienza in sede esecutiva (*"Confermo di aver chiesto informazioni sull'Avv. [RICORRENTE] all'Ordine degli Avvocati di Rimini e confermo quindi il contenuto del verbale di audizione del 19.5.2015 da me all'epoca sottoscritto. L'atto di appello non è stato mai depositato e così anche per gli altri atti in relazione ai quali avevo dato mandato all'Avv. [RICORRENTE]. Non è mai venuto all'udienza di pignoramento. Mi sono dovuta rivolgere ad un altro legale. Ho subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del comportamento dell'Avv. [RICORRENTE]. Abbiamo raggiunto una transazione (non voglio presentare ulteriore richiesta di risarcimento danni) e preciso di non aver fatto alcuna denuncia nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], né mi sono costituita parte civile nel procedimento penale"*).

In definitiva, il CDD di Bologna ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie documentali e delle prove assunte, oltre che dei fatti pacifici e delle ammissioni dell'incolpato, applicando in modo corretto e puntuale alla fattispecie le regole deontologiche.

Soccorre altresì il principio del libero convincimento dell'organo di disciplina, in forza del quale il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte (Cass. SS.UU. 21 febbraio 2019 n. 5200; Cass. SS.UU. 17 gennaio 2017 n. 961; Cass. SS.UU. 14 dicembre 2016 n. 25633; Cass. SS.UU. 28 ottobre 2015 n. 21948; nello stesso senso, CNF 6 dicembre 2019 n. 148 e n. 144; CNF 5 dicembre 2019 n. 142; CNF 28 ottobre 2019 n. 180; CNF 31 ottobre 2019 n. 135; CNF 28 ottobre 2019 n. 120; CNF 16 ottobre 2019 n. 108; C.N.F. 9 ottobre 2019 n. 104; CNF 9 ottobre 2019 n. 101; CNF 4 ottobre 2019 n. 93; CNF 4 ottobre 2019 n. 92; CNF 18 settembre 2019 n. 83).

Il provvedimento di sospensione amministrativa ex artt. 29, comma 6, l. n. 247/2012 e 6, comma 1, Reg. CNF n. 3/2013 è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione (e comunicazione), l'avvocato che ne venga inciso del diritto di esercitare la professione (Cass. SS.UU. 24 marzo 2017 n. 7666 e Cass. SS.UU. 19 maggio 2004 n. 9491; nello stesso senso, CNF 29 dicembre 2015 n. 227 e CNF 23 luglio 2015, n. 124).

Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, contravvenendo ai principii generali di cui all'art. 9 C.D.F. e violando la disposizione specifica contenuta nell'art. 36, comma 1, C.D.F., l'avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione.

In costanza di sospensione, l'avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla

categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto (CNF 27 settembre 2012 n. 132).

L'intervenuta stipulazione (ed esecuzione) di un accordo transattivo, completamente soddisfacente, tra l'avv. [RICORRENTE] e le interessate (circostanza documentata e pacifica, essendo stata confermata sia dall'incolpato sia dal teste escusso) non ha effetto scriminante, ma può semmai rilevare ai fini della determinazione della sanzione come ha correttamente osservato il CDD di Bologna, che ne ha in effetti tenuto conto.

3) Neppure può essere accolta la conclusione rassegnata dal ricorrente in via di estremo subordinate, volta all'applicazione di una sanzione di tipo formale: la sanzione comminata dal CDD di Bologna è in linea con le disposizioni vigenti ed appare rispettosa dei criteri di cui agli artt. 22 e 23 C.D.F., atteso che la violazione dell'art. 36, comma 1, C.D.F. (a tacere della violazione dell'art. 9 C.D.F., non assistita da sanzioni disciplinari tassativamente e rigidamente prestabilite) comporta in via edittale (non sussistono ragioni per ritenere la fattispecie né attenuata né aggravata) la sospensione dall'esercizio della professione da mesi 6 ad anni 1, nella fattispecie irrogata - con motivazione sufficiente, congrua ed esente da vizi - nel minimo, ossia per la durata di mesi 6, proprio (testualmente) "*in considerazione dell'avvenuta transazione*".

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2020.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesco Greco

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 settembre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria